



COMUNE di LEVERANO

Provincia di Lecce

REGOLAMENTO PER USUFRUIRE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 41 del 19/10/2018

Art. 1 - Finalità

1. Il trasporto scolastico è un servizio non obbligatorio a domanda individuale finalizzato a favorire l'adempimento dell'obbligo scolastico e a facilitare la frequenza dei cittadini al sistema scolastico e formativo.
2. Il trasporto è istituito come intervento volto ad agevolare la frequenza e l'integrazione al sistema scolastico degli alunni, salvaguardando il principio del diritto allo studio.
3. Il servizio di trasporto è assicurato tenendo conto dei seguenti punti:
 - conformità alla normativa vigente in materia (D.M. 31.01.1997 e circolare Ministero dei Trasporti dell'11.3.1997 n. 23);
 - programmazione annuale e individuazione delle fermate con riferimento all'estensione territoriale, alla dislocazione dei plessi scolastici, alla localizzazione dei nuclei sparsi;
 - distribuzione secondo criteri di omogeneità, onde evitare disparità di trattamento;
 - economicità, efficacia e efficienza del servizio;
 - valutazione di eventuali specifiche e singole posizioni soggettive.

Art. 2 - Aventi diritto

1. Hanno diritto al servizio di trasporto scolastico con scuolabus gli alunni iscritti alla scuola dell'infanzia, alla scuola primaria e alla scuola secondaria di 1° grado del Comune di Leverano che risiedano a più di 400 metri, rispetto alla scuola frequentata, per la via pedonale più breve.
2. In caso di esubero di richieste rispetto alla disponibilità dei posti sullo scuolabus, sarà redatta una graduatoria che terrà conto della seguente priorità: distanza abitazione/scuola, bambini portatori di handicap (ove trasportabili con il mezzo in dotazione), genitori entrambi lavoratori.

Art. 3 - Modalità di iscrizione al servizio

1. Il Comune richiede annualmente l'iscrizione al servizio dandone tempestiva comunicazione circa modalità e termini per la presentazione della domanda, attraverso idonea forma di pubblicità sul sito del comune di Leverano ed affissione di manifesti cartacei.
2. Con la sottoscrizione della domanda di iscrizione la famiglia si impegna a rispettare il regolamento e ad accettare tutte le condizioni e le modalità di pagamento ivi contenute.
3. I genitori, inoltre, con la sottoscrizione si dichiarano consapevoli che il servizio può comportare variazioni di orario per cause anche non dipendenti dalle Scuole e/o dal Comune senza aver nulla a pretendere o recriminare in caso di anticipazioni o ritardi.
4. La famiglia si impegna con il medesimo modulo ad essere presente alla fermata dello scuolabus al momento del rientro da scuola dell'alunno e a comunicare il nominativo dell'eventuale persona delegata.
5. Le eventuali domande pervenute oltre il termine sopra riportato, saranno accolte in presenza di disponibilità di posti a sedere e soltanto se non comportano modifiche dei percorsi stabiliti e allungamento dei tempi di percorrenza.
6. Il servizio si intende richiesto per tutta la durata dell'anno scolastico, salvo motivate ragioni indipendenti dalla volontà della famiglia.

Art. 4 - Organizzazione del servizio

1. Il servizio di trasporto scolastico è effettuato mediante appalto a ditta aggiudicatrice con l'utilizzo di scuolabus in regola con le normative vigenti in materia.
2. Il servizio di trasporto viene espletato per l'intero anno scolastico fino al termine delle lezioni della scuola dell'infanzia, primaria e secondaria, secondo il calendario predisposto dalle competenti autorità.
3. Le modalità di organizzazione del servizio saranno determinate annualmente sulla base del numero di alunni iscritti e della loro residenza.
4. Il servizio è effettuato in orario antimeridiano adeguato a garantire l'arrivo a scuola per l'inizio delle lezioni e in orario pomeridiano con partenza dalla scuola all'orario di uscita fissato dalle competenti Istituzioni scolastiche. Eventuali modifiche all'orario scolastico determineranno una modificazione del servizio tale da garantire lo stesso.
5. Il personale addetto al servizio dovrà assicurare:
 - a. che usufruiscano del trasporto i soli minori iscritti al servizio;
 - b. che la salita e la discesa degli alunni dall'autobus avvenga in modo ordinato e senza incidenti;
 - c. che siano in particolare aiutati nelle suddette operazioni i bambini più piccoli o con maggiori difficoltà;

- d. che tutti gli alunni occupino costantemente un posto a sedere;
- e. che siano evitati comportamenti degli alunni da cui possano derivare danni sia agli stessi che ad altri alunni che a terzi o a cose.

La responsabilità dei bambini, una volta che essi siano scesi alla fermata non è più a carico degli addetti al servizio, pertanto, l'attraversamento di strade o l'accompagnamento presso l'abitazione non può costituire onere a loro carico, né tantomeno del Comune di Leverano.

I genitori degli alunni si impegnano personalmente, o tramite altra persona adulta e capace e munita di apposita delega, a riprendere il figlio alla fermata dello scuolabus ed all'orario stabilito per non creare disagi o ritardi agli altri utenti.

Gli utenti saranno prelevati e rilasciati alle fermate che vengono annualmente stabilite dagli Uffici comunali tenendo conto dei seguenti elementi:

- a. localizzazione delle fermate ove si possono radunare più utenti;
 - b. maggiore sicurezza possibile per bambini e viabilità;
 - c. minimo intralcio al traffico stradale.
6. Gli autisti non sono autorizzati a compiere fermate aggiuntive, ma soltanto quelle stabilite dal Comune all'inizio di ogni anno scolastico.
7. In caso di forza maggiore (scioperi del personale addetto al servizio, guasti ai mezzi di trasporto, eventi naturali (es. alluvioni, nevicate ecc.) l'Amministrazione non garantisce il regolare svolgimento del servizio.

Art. 5 - Rapporto tra comune e istituzioni scolastiche

1. Le Istituzioni Scolastiche sono tenute a comunicare all'Ufficio Pubblica Istruzione entro il mese di luglio, o appena ne saranno in possesso, il calendario scolastico dell'anno successivo, compresi gli orari delle attività didattiche dei vari plessi scolastici e i rientri pomeridiani, ai fini della predisposizione del piano annuale di trasporto.
2. Al fine di garantire efficacia, efficienza ed economicità del servizio, nella stesura del piano annuale saranno comunque ricercate intese con le Istituzioni Scolastiche per differenziare gli orari di ingresso e di uscita degli alunni.
3. Nel caso di variazioni, nel corso dell'anno scolastico, dell'orario delle attività didattiche, dovute ad assemblee o scioperi del personale della scuola, i Dirigenti Scolastici dovranno trasmettere all'Ufficio Pubblica Istruzione del Comune di Leverano, con congruo anticipo, specifica comunicazione.
4. Ogni inizio posticipato o termine anticipato delle lezioni generalizzato a tutta la scolaresca ed il conseguente arrivo o rientro anticipato degli alunni dovrà essere comunicato per tempo dalla scuola alle famiglie degli alunni e contestualmente agli uffici comunali competenti per permettere l'organizzazione del servizio con tali orari.

Art. 6 - Norme comportamentali

1. Ogni utente dovrà tenere un corretto comportamento civile durante lo svolgimento del servizio di trasporto scolastico tale da consentire e garantire l'incolumità degli utenti stessi. In particolare dovranno essere rigorosamente rispettate le seguenti norme:

- a. stare seduti al posto;
 - b. avere le cinture di sicurezza allacciate;
 - c. non alzarsi durante il tragitto per nessun motivo;
 - d. non disturbare l'autista durante la guida;
 - e. mantenere un tono di voce e un linguaggio civile.
2. L'inosservanza di una o più norme del presente articolo autorizzano l'autista a fermarsi lungo il tragitto fino al ripristino dell'ordine e conseguentemente ad effettuare segnalazioni ai genitori del minore, all'Ufficio comunale Pubblica Istruzione e, se ritenuto opportuno, all'Istituzione Scolastica. Qualora a seguito di tale procedura l'orario di ingresso a scuola o di rientro a casa non verrà rispettato, l'autista è sollevato da ogni responsabilità.
 3. Qualora l'utente persista nella violazione di uno o più norme di questo articolo l'Amministrazione segnalerà ai genitori o a chi ne fa le veci gli eventuali comportamenti scorretti tenuti dal minore. Successivamente l'Amministrazione comunale potrà sospendere il bambino dall'utilizzo del servizio.

Art. 7 – Tariffe e agevolazioni

1. Le famiglie dei bambini che usufruiscono del trasporto scolastico dovranno sostenere il costo del servizio attraverso il pagamento di tariffe giornaliere, la cui entità dovrà essere determinata annualmente con deliberazione della Giunta Comunale, da corrispondersi giornalmente e comprensiva di corsa di andata e ritorno.
2. Con decorrenza 01/01/2019, le tariffe giornaliere, per tutte le scuole di ogni ordine e grado, saranno distribuite secondo le fasce reddituali di seguito indicate:
 - Isee da € 0,00 ad € 6.000,00
 - Isee da € 6.001,00 ad € 8.500,00
 - Isee da € 8.501,00 ad € 12.000,00
 - Isee superiore ad € 12.001,01

Art. 8 - Mancato pagamento

1. L'Amministrazione Comunale tramite l'Ufficio competente potrà procedere a richiamo scritto nei confronti degli utenti che non avranno provveduto al pagamento della tariffa. L'inosservanza del predetto richiamo comporterà l'esclusione dal beneficio del servizio fermo restando il diritto al recupero, anche coattivo, delle somme risultanti non pagate, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.
3. Il mancato pagamento, di cui al punto 1 del presente articolo, comporterà l'impossibilità di usufruire del servizio nell'anno successivo.

Art. 09 - Rinuncia o variazione

1. La rinuncia al servizio di trasporto o la variazione dei dati dichiarati al momento dell'iscrizione dovranno essere tempestivamente comunicate per iscritto all'Ufficio Comunale Pubblica Istruzione.
2. La rinuncia al servizio sarà valida dall'accettazione da parte dell'Ufficio competente e per tutta la durata dell'anno scolastico.

Art. 10 – Implementazione del servizio anche con ausilio informatico

Il servizio di trasporto scolastico può essere implementato attraverso l'utilizzo di modalità informatiche, per quanto concerne alcuni aspetti gestionali che sono, di volta in volta, concordati con la ditta aggiudicataria del servizio (es. ticket virtuali, gestione banca dati, etc.). La relativa messa in atto è subordinata a successivi eventuali atti e/o linee guida di competenza del Settore Pubblica Istruzione e/o della Giunta Comunale.

Art. 11- Trattamento dati personali

1- I dati personali saranno trattati dal Servizio Pubblica Istruzione comunale e dalla ditta che eroga il servizio, ai sensi degli articoli 7, 13 e 14 del Regolamento Europeo 679/2016 e degli articoli 13 e 23 del Decreto Legislativo 196/2003;

2- Ai genitori in fase di istanza del servizio di Trasporto Scolastico verrà fornita l'informativa sul trattamento dei dati personali conformemente alla normativa in vigore su indicata.

Art. 12- Disposizioni finali

Per quanto non previsto dal presente regolamento si rinvia alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti.

Art. 13 -Pubblicità del presente regolamento

1. Il presente regolamento è pubblicato sul sito web istituzionale del Comune, all'indirizzo: <http://www.comune.leverano.le.it> – canale d'accesso sezione “Regolamenti” e reso disponibile presso l'Ufficio Pubblica Istruzione e le Segreterie delle Istituzioni scolastiche del territorio comunale.

Art. 14 - Entrata in vigore

Il presente Regolamento entra in vigore con decorrenza dalla data di pubblicazione dello stesso - Anno scolastico 2018/2019.